CORSO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER LA DIFESA DELLE DONNE CHE SUBISCONO VIOLENZA E MALTRATTAMENTI 2023-2024

Le fonti normative nazionali ed internazionali di riferimento e giurisprudenza CEDU

13 dicembre 2023

Mia Caielli (Università degli Studi di Torino)

mia.caielli@unito.it

PARTE I INTRODUZIONE

Cosa si intende per violenza?

"Con l'espressione "violenza nei confronti delle donne" si intende designare una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti"

(Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica -c.d. **Convenzione di Istanbul** – 2011, art. 3)

La violenza economica e psicologica

- Ratifica della Convenzione di Istanbul: legge n. 77/2013
- Violenza economica e psicologica: art. 3 d.l. 93/2013 convertito nella l. 119/2013 (= "si intendono per violenza domestica tutti gli atti, non episodici, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare")
- Definizione: "insieme di atti di violenza finalizzati a mantenere la vittima in una condizione di subordinazione e dipendenza, impedendole l'accesso alle risorse economiche, sfruttandone la capacità di guadagno, limitandone l'accesso ai mezzi necessari per l'indipendenza, resistenza e fuga" (UN Women, 2015)

Violenza di genere o Violenza maschile contro le donne?

- La violenza di genere è agita prevalentemente contro le donne: preferibile «violenza maschile contro le donne» (I. Boiano, 2015)
- E' un fenomeno diffuso in tutte le società
- E' presente nelle relazioni intime/familiari, lavorative
- Caratterizza gli scenari bellici
- Presenta molteplici forme

Quale l'origine?

«Riconoscendo che la violenza contro le donne è una manifestazione dei rapporti di forza storicamente diseguali tra i sessi, che hanno portato alla dominazione sulle donne e alla discriminazione nei loro confronti da parte degli uomini e impedito la loro piena emancipazione;

Riconoscendo la **natura strutturale della violenza** contro le donne, in quanto basata sul genere, e riconoscendo altresì che la violenza contro le donne è uno dei meccanismi sociali cruciali per mezzo dei quali le donne sono costrette in una posizione subordinata rispetto agli uomini» (Convenzione di Istanbul - Preambolo)

La violenza contro le donne trae la sua origine dall'assetto della <u>società patriarcale</u>

La violenza contro le donne non è riconducibile a singoli <u>fatti privati</u>

PARTE II LA TERMINOLOGIA

Femicidio/ Femminicidio

- Femicidio (femicide): Diana Russell – criminologa statunitense: (Femicide: The Politics of woman killing, 1992)
- Femminicidio: utilizzato per la prima volta da Marcela Lagarde
 – antropologa messicana - e, in Italia, da Barbara Spinelli e Marisa Rodano.
- Dibattito sull'utilizzo del termine "femminicidio", poi entrato nel Dizionario dell'Accademia della Crusca (2013)






Perché questi neologismi?

• Per svelare "il neutro universale dietro cui si nascondeva l'asimmetria della violenza e la sua dimensione di genere" nella vita familiare, domestica, intima.

(G. Carnino, 2011)

• O anche per suggerire una risposta del diritto penale differente?

Esempi di leggi/ proposte di legge che contemplano il reato di femminicidio



Vulnerabilità e vittimologia

Problema della **vittimizzazione** = definita primaria quando la donna che subisce violenza è considerata a prescindere una vittima. Ma ciò tende a perpetuare l'idea della donna come impotente e vulnerabile

Preferibile l'utilizzo di espressioni come "donne in situazioni di temporanea difficoltà"

Vittimizzazione secondaria

 Vittimizzazione che non si verifica come diretta conseguenza dell'atto criminale, ma attraverso la risposta di istituzioni e individui alla vittima

PARTE III LE FONTI NORMATIVE SOPRANAZIONALI

L'ONU e la violenza contro le donne

La Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (CEDAW) - 1979

- Ratifica italiana: 1985
- Art. 5, lett. a): Gli Stati dovranno adottare tutte le misure appropriate per "modificare i modelli socio-culturali di comportamento degli uomini e delle donne, al fine di conseguire l'eliminazione dei **pregiudizi** e delle pratiche consuetudinarie o di ogni altro genere che sono basate sull'idea dell'inferiorità o della superiorità dell'uno o dell'altro sesso o su **ruoli stereotipati** per gli uomini e per le donne

Il Comitato CEDAW

Il VII Rapporto Periodico dell'Italia (2017)

• Sottolineava un elevato "underreporting della violenza di genere contro le donne ed il basso livello e tasso di azioni penali e condanne, che si traducono in <u>impunità</u> per gli autori di reato"

+

"<u>l'accesso limitato alle Corti civili per le donne vittime di violenza domestica</u>, che ricercano ordini di restrizione/allontanamento" (§ 27)

La c.d. Convenzione di Istanbul

- = Convenzione del Consiglio d'Europa 'sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica'
- Adottata nel 2011, entrata in vigore nel
 2014
- Ratifica italiana: Legge 27 giugno 2013,
 n. 77

La Convenzione oggi

- · Azerbaigian e Russia: unici 2 Stati a non averla neanche firmata
- Turchia, decreto presidenziale n. 3781 /2021: recesso dalla Convenzione
- Paesi CoE che non l'hanno ratificata: Bulgaria, Repubblica Ceca, Ungheria, Lituania, Lettonia, Slovacchia
- La Bulgaria e la Corte costituzionale: con la sentenza 27 luglio 2018 ha dichiarato la Convenzione contraria alla Costituzione



L'UE e la violenza contro le donne

PROPOSTA DI DIRETTIVA EUROPEA DELL'8 MARZO 2022

Articolo 22, Protezione della vita privata della vittima

«Fatti salvi i diritti della difesa, gli Stati membri provvedono affinché, ai fini delle indagini penali e dei procedimenti giudiziari, non siano consentite domande, indagini e prove relative al comportamento sessuale passato della vittima o ad altri aspetti della sua vita privata a quello connessi»

• Direttiva 2012/29/UE (c.d. Direttiva vittime) = «gli Stati membri assicurano che sussistano misure per proteggere la vittima e i suoi familiari da vittimizzazione secondaria e ripetuta, intimidazione e ritorsioni, compreso il rischio di danni emotivi o psicologici, e per salvaguardare la dignità della vittima durante gli interrogatori o le testimonianze» (art. 18 – Diritto alla protezione)

PARTE IV LA CORTE EDU E LE RESPONSABILITÀ DELL'ITALIA

Talpis c. Italia, 2 marzo 2017

- Secondo la Corte, «sottovalutando, con la loro inerzia, la gravità della violenza in questione, le autorità italiane l'hanno sostanzialmente causata»
- La Corte EDU ha ravvisato nella condotta delle autorità italiane una violazione della CEDU, e in particolare, degli artt.:
- 2 (diritto alla vita)
- 3 (divieto di tortura e **trattamenti disumani e degradanti**)
- 14 (divieto di discriminazione)

La 'vulnerabilità' della vittima e il divieto di discriminazione

- La Corte ha ritenuto che, nel trattamento giudiziario del contenzioso delle violenze contro le donne, spetti ai giudici nazionali tenere conto della situazione di precarietà e di particolare vulnerabilità morale, fisica e/o materiale della vittima, e di valutare la situazione di conseguenza, nel più breve tempo possibile (§ 130)
- La Corte ha ritenuto che le violenze inflitte all'interessata debbano essere considerate fondate sul sesso e che costituiscano perciò una **forma di discriminazione nei confronti delle donne** proibita dall'art. 14 CEDU (§ 148).

J.L. c. Italia – 27 maggio 2021

- Procedimento penale contro sette uomini accusati di stupro di gruppo avvenuto il 27 luglio 2008
- 1° grado = Tribunale di Firenze, 2013: condanna di sei dei sette imputati
- 2° grado = Corte d'Appello di Firenze, **2015**: gli imputati vengono tutti assolti con formula piena perché il fatto non sussiste

La condanna dell'Italia

L'Italia è stata condannata dalla Corte europea dei diritti umani per violazione dell'art. 8 della CEDU (= diritto al rispetto della vita privata e familiare) perché si è ritenuto che non fosse stata tutelata l'immagine, la privacy e la dignità della donna che aveva denunciato la violenza.

Nella sentenza italiana di appello, secondo i giudici di Strasburgo, è stato utilizzato un «linguaggio colpevolizzante e moraleggiante che scoraggia la fiducia delle vittime nel sistema giudiziario" per la vittimizzazione secondaria cui le espone»

Il ruolo del linguaggio e degli stereotipi

Secondo la Corte EDU, «il linguaggio e gli argomenti utilizzati dalla Corte d'appello trasmettono i <u>pregiudiz</u>i sul ruolo delle donne che esistono nella società italiana e sono suscettibili di impedire l'effettiva protezione dei diritti delle vittime di violenza di genere" pur in presenza di "un <u>quadro legislativo soddisfacente</u>»(§ 140)

Landi c. Italia, 7 aprile 2022

- La Corte condanna nuovamente l'Italia riconoscendo la violazione dell'art. 2 della CEDU per aver le autorità italiane omesso di adottare le misure adeguate a prevenire la violazione del diritto alla vita della ricorrente e del figlio minore.
- La Corte ha ritenuto <u>non discriminatorio</u> l'operato delle autorità italiane nei confronti delle donne e quindi non fondata la doglianza della ricorrente ai sensi dell'**art. 14** della Convenzione.

In sintesi

La Corte ha stigmatizzato:

- La persistenza di stereotipi sul ruolo delle donne
- La resistenza della società italiana alla parità di genere
- Tasso poco elevato di denunce, di perseguimento penale e di condanna degli episodi di violenza contro le donne
- Mancanza di fiducia nel sistema di giustizia penale da parte delle vittime
- Frequenti casi di ritrattazione della vittima per effetto della vittimizzazione secondaria

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

- Franca Bimbi, *Tra protezione e care. Ripensare le violenze maschili contro le donne*, in *Studi sulla questione criminale*, 2019.
- Ilaria Boiano, Femminismo e processo penale. Come può cambiare il discorso giuridico sulla violenza maschile contro le donne, Roma 2015
- Giovanna Carnino, Violenza contro le donne e violenza di genere: ripensamenti di teoria femminista tra sovversione e uguaglianza, in F. Balsamo (cur.) World Wide Women. Globalizzazione, Generi, Linguaggi, Vol.2, CIRSDe, Torino, 2011 (https://www.cirsde.unito.it/sites/c555/files/allegatiparagrafo/25-05-2016/9788890555626.pdf).
- Orsetta Giolo, Oltre la critica. Appunti per una contemporanea teoria femminista del diritto, in Diritto & Questioni Pubbliche, 2015.
- Tamar Pitch, Sesso e genere del e nel diritto: il femminismo giuridico, in E. Santoro (cur.), Diritto come questione sociale, Torino, 2010.

Grazie per l'attenzione

mia.caielli@unito.it